

# Armonizzare le norme europee e italiane non sarà affatto facile

## La tassazione degli extraprofitti energetici

I PUNTI DI FRIZIONE

RIGUARDANO

SOGGETTI PASSIVI,

BASE IMPONIBILE,

PERIODO

D'IMPOSTA

E ALIQUOTA

Giuseppe Zizzo

**L**a proposta di regolamento Ue per contrastare il caro-energia, pubblicata lo scorso 14 settembre, apre nuovi e complessi scenari di riflessione con riferimento al controverso contributo straordinario di cui all'art. 37 del d.l. n. 21/2022. Agli artt. 13-17 delinea un contributo temporaneo di solidarietà che, pur essendo al servizio del medesimo fine del contributo nazionale, quello di colpire gli extraprofitti generati dal forte incremento congiunturale dei prezzi in alcuni settori economici, se ne distacca in più punti.

- 1 Nei soggetti passivi: mentre il contributo nazionale riguarda le imprese che si occupano della produzione e del commercio di energia elettrica, gas e petrolio, il contributo europeo interessa solo quelle che si occupano della produzione di gas, carbone, petrolio e della raffinazione di quest'ultimo.
- 2 Nella base imponibile: mentre il contributo nazionale colpisce un incremento qualificato del valore aggiunto, il contributo europeo si applica a un incremento qualificato del reddito imponibile.
- 3 Nel periodo d'imposta: mentre il contributo nazionale copre il periodo ottobre 2021/aprile 2022, quello europeo rinvia al periodo d'imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con inizio l'1 gennaio 2022 o successivamente.
- 4 Nell'aliquota: mentre il contributo nazionale si applica con un'aliquota del 25%, quello europeo con un'aliquota (minima) del 33 per cento.

Pertanto risulterà estremamente delicato, laddove il regolamento dovesse essere approvato dal Consiglio europeo, il coordinamento tra i due strumenti, anche in ragione del fatto che il regolamento impone agli Stati di assicurare che le misure nazionali esistenti o programmate aventi un obiettivo simile a quello del contributo europeo osservino o completino le regole fissate dal regolamento.

Nelle situazioni contrassegnate da una sovrapposizione soggettiva e temporale dei due contributi, quello nazionale dovrà quindi cedere a quello europeo, (verosimilmente) con la conversione degli acconti versati per il primo in acconti relativi al secondo. Il regolamento non ammette misure nazionali in contrasto con il contributo europeo, e il contributo nazionale, in dette situazioni, si trova, stante la diversa base imponibile e la diversa aliquota, in contrasto con quello europeo. Va peraltro osservato che, se il riferimento a una media triennale (media dei redditi imponibili dei tre esercizi precedenti), anziché a un periodo di sette mesi (valore aggiunto prodotto nel periodo ottobre 2020/aprile 2021), per calcolare il valore di base eleva la significatività di questo dato, attenuando l'incidenza di fattori temporanei (come le restrizioni nei movimenti imposte dall'emergenza Covid), l'utilizzo del reddito imponibile, comportando che la



base di calcolo del contributo sia influenzata anche da proventi e oneri estranei all'attività caratteristica, e dunque da elementi non dipendenti dall'incremento congiunturale dei prezzi che giustifica il prelievo, non cancella del tutto i dubbi di compatibilità con gli artt. 3 e 53 Cost. che pesano sulla base imponibile del contributo nazionale.

Nelle situazioni non contrassegnate da detta sovrapposizione, il contributo nazionale potrebbe essere qualificato come misura di completamento, e perciò sopravvivere. Tuttavia, quanto al disallineamento sul piano soggettivo, sono gli artt. 3 e 53 Cost. a suggerire l'estensione del modello europeo anche ai soggetti passivi del contributo nazionale non compresi tra quelli del contributo europeo. Deve giudicarsi irragionevole che uno stesso obiettivo sia perseguito con due prelievi profondamente diversi (per basi imponibili e aliquote), senza peraltro se ne possa ravvisare una giustificazione nei caratteri delle basi soggettive. Quanto invece al disallineamento sul piano temporale, per le imprese soggette al contributo europeo e per quelle soggette al contributo su modello europeo (laddove lo si adottasse), un'eventuale conferma del contributo nazionale ne implicherebbe una radicale riconfigurazione. Occorrerebbe (per evitare la sovrapposizione) modificare la durata del suo periodo d'imposta riducendolo (in linea di principio) al trimestre ottobre 2021/dicembre 2021, con inevitabili ricadute sulla durata del periodo di riferimento (che dovrebbe essere circoscritto al trimestre ottobre 2020/dicembre 2020) e sulla misura degli acconti (da rimodulare, anche in ragione dell'imputazione di una loro parte al nuovo contributo). A fronte di un taglio così drastico della durata del periodo d'imposta e delle forti criticità che contrassegnano la disciplina di questo prelievo (che verrebbero persino acuite da detto taglio), l'auspicio è però che, generalizzato il passaggio al modello europeo, si proceda alla sua abrogazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA